

Bologna, li 6 luglio 1990

Prot. n. 2551



- Amministrazioni Provinciali
Assessorato Agricoltura
- Comitato Circondariale
di Rimini
- Comunità Montane
- Organizzazioni Regionali,
Cooperative, Professionali e
Sindacali
- Coordinamento regionale del
Corpo Forestale dello Stato
- Servizi Provinciali
Agricoltura e Alimentazione
- Servizi Provinciali
Difesa del Suolo, Risorse
Idriche e Forestali
- Servizio Circondariale
Agricoltura e Alimentazione
di Rimini
- Servizio Circondariale
Difesa del Suolo, Risorse
Idriche e Forestali di Rimini
- Uffici Agricoli zionali
- Ministero Agricoltura e
Foreste
Gabinetto del Ministro
Ufficio Agroindustria
- Assessorato Agricoltura
e Alimentazione
- Assessorato Ambiente e
Difesa del Suolo
- Assessorato Edilizia e
Urbanistica
- Azienda Regionale delle Foreste

e p.c.:

L O R O S E D I

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 35 dell' 8.2.1990.
Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità Europee, limitatamente al regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del Reg. CEE n. 1272/88.
Provvedimento di cumulo del premio per il ritiro dei seminativi dalla produzione con l'aiuto previsto dagli artt. 20 e 20 bis del Reg. CEE n. 797/85. (Imboschimento).

Il Decreto Ministeriale n. 35 dell' 8.2.1990 all'art. 6, prevede la possibilità di concedere un aiuto specifico ai richiedenti che intendono ritirare i seminativi dalla produzione e destinarli a bosco.

Il suddetto articolo 6 prevede che i richiedenti, le cui aziende ricadono in "aree preferenziali", possono ottenere, su domanda, oltre l'aiuto per il ritiro dei seminativi anche l'aiuto ed il premio per l'imboschimento rispettivamente previsti dagli artt. 20 e 20 bis del Regolamento CEE n. 797/85.

Per quanto concerne le aree preferenziali, la Regione Emilia-Romagna, nell' ambito della discrezionalità ammessa dal Decreto Ministeriale in oggetto, ha provveduto ad effettuare la scelta delle aree proposte all'art. 6 paragrafo 3, ed ha stabilito di considerare "aree preferenziali" le superfici indicate nelle lettere a), b), c), d), e), i), l), escludendo quelle relative alle lettere f), g), h), (allegato 1/B e cartina sintetica B) per cui quest'ultime godranno solamente dei benefici per il ritiro dei seminativi senza il cumulo previsto dagli artt. 20 e 20 bis del Regolamento CEE n. 797/85. La individuazione delle sopra riportate aree preferenziali si applica anche alle domande della presente annata agraria.

La scelta effettuata dalla Regione si ispira agli indirizzi comunitari che incentivano l'imboschimento dei seminativi ritirati dalla produzione per promuovere la formazione di boschi necessari per la difesa idrogeologica, per la salvaguardia del territorio dal degrado ambientale, per la tutela delle risorse primarie e per la produzione di legname.

In queste aree preferenziali, integrando quanto indicato dalla circolare regionale n. 4775/4.2 del 19.2.1990, sono ammesse le essenze arboree autoctone ed a rapido accrescimento di cui all'allegato 2/B.

Per gli impianti da effettuarsi con il pioppo si dispone di utilizzare i cloni delle liste raccomandate, approvate con delibera della Giunta regionale n. 5788 del 7.11.1989.

Per gli impianti programmati, per l'anno 1990-91, gli operatori agricoli devono presentare entro il 30 settembre 1990, ai Servizi Provinciali e Circondariale dell'Agricoltura e Alimentazione, una richiesta per ottenere l'autorizzazione ad eseguire l'impianto, nella quale saranno indicate le essenze arboree, la superficie oggetto dell'intervento, il sesto d'impianto, la esposizione dell'area interessata, la profondità media del terreno ed, inoltre, alla stessa dovrà essere allegato il certificato catastale e l'estratto di mappa delle superfici interessate all'impianto.

Dopo aver ricevuto la richiesta i Servizi Agricoltura e Alimentazione in indirizzo, in collaborazione con i Servizi Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, provvederanno ad effettuare verifiche in azienda per appurare l'idoneità e la congruità dell'investimento forestale richiesto. In caso positivo, verrà rilasciata dal Servizio Agricoltura e Alimentazione, competente per territorio, l'assenso all'idoneità all'impianto, che costituisce la condizione necessaria per richiedere, con apposita domanda, da presentare con le modalità che saranno stabilite da uno specifico decreto ministeriale, i benefici previsti.

3/91
P.c.c

Nella primavera del 1991, esperiti i controlli documentali ed amministrativi delle domande presentate per ottenere gli aiuti previsti dal sopra richiamato decreto, gli stessi Servizi saranno tenuti ad effettuare la verifica degli impianti arborei realizzati, e compileranno, i "Piani di coltura e di conservazione" redatti, caso per caso, nei quali dovranno essere riportate le prescrizioni tecniche specifiche ed i vincoli particolari ai quali il beneficiario deve sottostare. I "piani di coltura e di conservazione" devono essere predisposti ai sensi degli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, dell'art. 10 della legge regionale 4.9.1981, n. 30 e dell'art. 10 della legge 27.12.1977, n. 984.

Copia dei soprarichiamati "piani di coltura e di conservazione" dovranno essere trasmessi per gli adempimenti previsti dall'art. 10 della legge reg. 30/81 agli Enti delegati in materia forestale, competenti per territorio; se entro 20 giorni dal ricevimento, gli Enti delegati non formuleranno rilievi, detti piani si intendono approvati.

Negli anni successivi sono previsti controlli a campione da parte di una commissione tecnica formata da collaboratori regionali e da addetti del Corpo Forestale dello Stato, che, oltre alla verifica della rispondenza all'impegno assunto, provvederà ad appurare che la gestione degli impianti forestali sia effettuata secondo la modalità previste dal sopracitato "Piano di coltura e di conservazione".

si ribadisce che gli aiuti previsti dal D.M. n.35/90 non sono cumulabili alle provvidenze della legge reg. n. 30/81, artt. 4 e 5.

L'applicazione degli artt. 20 e 20 bis del Reg. CEE n. 797/85 è limitato alle "aree preferenziali" e pertanto gli aiuti ed i premi previsti rispettivamente dai citati articoli sono cumulabili con l'aiuto annuo contemplato all'art. 5 paragrafo 2 del DM n. 35/90, ma non con i contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale n. 30/81, artt. 4 e 5.

La durata dell'aiuto (art.6, paragrafo 1) e del premio (art. 6, paragrafo 4, lett. b) non potrà, comunque, superare i 20 anni per gli impianti di essenze forestali ed i 10 anni per il pioppo.

L'importo dell'aiuto per l'impianto del bosco (art. 20 Reg. CEE n. 797/85) non dovrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta, differenziata in funzione della densità, risultante da un piano di impianto appositamente elaborato e che, comunque, non potrà essere maggiore di quello stabilito dall' art. 6 , paragrafo 4, lett. a).

La concessione dell'aiuto e del premio di cui rispettivamente agli artt. 20 e 20 bis del Reg. CEE n. 797/85 è prevista nelle "aree preferenziali" per superfici non inferiori ai due ettari, che devono, comunque, rappresentare almeno il 20% della superficie dei seminativi appartenenti all' azienda al momento della domanda. Per le superfici non contigue la dimensione minima ammissibile è quella prevista dall'art. 4 della legge regionale 30/81 (non inferiore ad un ettaro).

Le aziende ricadenti nelle "aree preferenziali" di cui al D.M. n. 35/90, che possono far valere solo i requisiti previsti all' art. 3, paragrafo 3, potranno beneficiare solo degli aiuti contemplati dall' art. 5, paragrafo 2.

Rimangono valide le disposizioni già emanate con le note regionali n. 1230/4.2 del 15.1.1990 e n. 4775/4.2 del 19.2.1990 per gli impianti arborei già realizzati alla data della presente. Per quanto attiene all'imboschimento, con specie autoctone ed a rapido accrescimento, di superfici a seminativo da ritirare dalla produzione nella prossima annata agraria, si dovranno applicare gli indirizzi tecnici riportati nell'allegato prospetto 2/B.

Per gli imboschimenti, che gli operatori agricoli hanno intenzione di effettuare nell'annata 1990-91 nelle "aree preferenziali" le essenze arboree indicate sono quelle riportate nell'allegato 2/B, con le precisazioni già ricordate per la pioppicoltura.

A maggior chiarimento del paragrafo 2 dell'art. 6 del D.M. n. 35/90, si ribadisce che le superfici interessate al regime di aiuti per l'imboschimento saranno assoggettate ai vincoli previsti dalle norme vigenti sui boschi, ad eccezione di quelle investite a pioppo e a noce in coltura specializzata, che sono disciplinate unicamente dalle prescrizioni dettate dallo specifico "Piano di coltura e di conservazione".

La pioppicoltura è ammessa esclusivamente nei territori di pianura e di fondovalle (esclusi gli alvei di piena ordinaria), sia che i medesimi siano compresi nelle "aree preferenziali", che in quelle esterne ad esse, fermo restando che gli aiuti (art. 20 del Reg. n. 797/85) ed il premio (art. 20 bis del Reg. n. 797/85) per l'impianto sono limitati alle "aree preferenziali".

Le specie a rapido accrescimento, contrassegnate dai codici appartenenti alla quinta centinaia, descritti nel riquadro 5 del modello 6 allegato alla domanda per ottenere i benefici degli art. 20 e 20 bis del Reg. CEE n. 797/85, non possono essere impiegate nelle "aree preferenziali" di cui alle lettere a), b), c), d), e), di cui all'art. 6 paragrafo 3 del DM n. 35/90. Inoltre nelle aree contraddistinte dalla lettera e) (zone umide) non è consentita la pioppicoltura a fini industriali.

Nelle zone a parco (lettera a) e nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche (lettera i) è necessario rapportarsi preventivamente con gli Enti responsabili, ai fini del rispetto di eventuali specifiche regolamentazioni, in particolare la congruenza con le indicazioni dei piani territoriali dei parchi.

Nel caso che gli imboschimenti interessino nella stessa azienda contemporaneamente "aree preferenziali" e "non", le provvidenze sono concesse in base alle spettanze delle singole aree, avendo presente gli adempimenti previsti dall'art. 3, paragrafo 3 del D.M. n. 35/90.

p. Il Presidente
L'Assessore Delegato
- Federico Castellucci -

Allegati:

- cartina sintetica B.
- prospetto n. 1/B.
- prospetto n. 2/B.
- fac-simile richiesta di autorizzazione n. 3.
- fac-simile autorizzazione n. 4.
- fac-simile verbale di verifica n. 5.
- fac-simile Piano coltura e conservazione n. 6.

